



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI CAMPANIA SEZ. STACCATA DI SALERNO

SEZIONE 2

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	MARENGHI	RAFFAELE	Presidente
<input type="checkbox"/>	TRINGALI	MAURO	Relatore
<input type="checkbox"/>	LAINO	AURELIO	Giudice
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 9355/2016
depositato il 10/10/2016

- avverso la pronuncia sentenza n. 273/2016 Sez:4 emessa dalla Commissione
Tributaria Provinciale di AVELLINO
contro:
MAINIERO MARIA ASSUNTA
C DA MADDALENA 27 83031 ARIANO IRPINO

difeso da:
CASTELLANO VINCENZO
VIA FONTANA ANGELICA 1 83031 ARIANO IRPINO

proposto dall'appellante:
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE AVELLINO

Atti impugnati:
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TFK030300087/2015 IRES-ALTRO 2009
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TFK030300087/2015 IRAP 2009

SEZIONE

N° 2

REG.GENERALE

N° 9355/2016

UDIENZA DEL

30/11/2017 ore 09:30

N°

10950

PRONUNCIATA IL:

30.11.17

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

30.12.17

Il Segretario

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ritualmente notificato l'Agenzia delle Entrate di Salerno ha proposto appello avverso la sentenza n. 273/2016 con la quale la Commissione Tributaria Provinciale di Avellino aveva accolto il ricorso proposto da Maniero Maria Assunta avverso l'avviso di accertamento indicato in epigrafe, emesso per debiti IRES ed IRAP anno di imposta 2009 relativi alla società cooperativa FMU METALMECCANICA a r.l. di cui la Maniero era socia. Poiché la società risultava cancellata dal registro delle imprese sin dal 26.7.2012, l'Ufficio agiva nei confronti della socia ai sensi degli art. 28 del d.lgs. 175/14, 26 d.p.r. 602/73 e 2495 c.c..

I primi giudici, a sostegno del proprio convincimento, avevano accolto il motivo, ritenuto assorbente delle residue questione dedotte dalla ricorrente, relativo al difetto di motivazione dell'atto impugnato in ordine alla questione decisiva della distribuzione dell'attivo societario in favore della Maniero, presupposto essenziale per l'esercizio dell'azione nei confronti del socio di una società ormai estinta.

L'Ufficio appellante, sinteticamente riepilogate le vicende di causa e ribadite le precedenti difese, ha censurato la gravata sentenza deducendo che, ai sensi l'art. 28 comma 4 del d.lgs. 175/2014, l'estinzione della società a seguito di cancellazione dal registro delle imprese produce effetto, ai soli fini della liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni ed interessi, solo una volta decorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione. Inoltre, dopo aver richiamato la normativa in materia di responsabilità degli amministratori e dei soci per i debiti della società estinta, ha dedotto che sarebbe stato onere della socia e non dell'amministrazione la dimostrazione di non aver ricevuto denaro o beni da parte della società.

Ha pertanto concluso come in atti per la conseguente riforma della gravata decisione, con vittoria delle spese di lite.

La Maniero si è costituita con atto di controdeduzioni facendo proprie le argomentazioni della sentenza impugnata e ribadendo l'illegittimità procedurale dell'atto di accertamento anche nel merito, riproponendo le doglianze ritenute assorbite dai primo giudici.

All'esito dell'odierna udienza la causa è stata decisa come da dispositivo in atti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello, ammissibilmente proposto, è infondato e deve quindi essere rigettato, per le seguenti considerazioni, da ritenersi assorbenti di ogni altra anche in applicazione del principio della c.d. "ragione più liquida" per la risoluzione della controversia (cfr. Cass., Sez. 6 - L, Sentenza n. 12002 del 28/05/2014; Cass., SS. UU., Sentenza n. 9936 del 08/05/2014).

Va in primo luogo osservato che la questione della retroattività dell'art. 28 comma 4 del d.lgs. 175/2014 (che, sia detto per inciso, non ha alcuna rilevanza nella fattispecie concreta, avendo l'Ufficio agito nei confronti dei soci e non della società), come già evidenziato dai primi giudici, è stata ormai risolta dalla Suprema Corte nel senso della pacifica inapplicabilità del differimento quinquennale degli effetti dell'estinzione della società derivanti dall'art. 2495 c.c., comma 2, ai casi in cui la richiesta di cancellazione della società dal registro delle imprese sia presentata, come nel caso di specie, prima della entrata in vigore di detto decreto legislativo - cioè del 13 dicembre 2014 (cfr. Cassazione civile sez. VI, 02/04/2015 n. 6743 e sez. VI, 28/09/2016, n. 19142).

Inoltre è principio altrettanto pacifico quello secondo cui l'effettiva percezione delle somme da parte dei soci in base al bilancio finale di liquidazione, e la loro entità, vanno provate dall'Amministrazione finanziaria che agisce contro i soci per pregressi debiti tributari della società, secondo il normale riparto dell'onere della prova (cfr. la già citata sez. VI, 28/09/2016, n. 19142 nonché sentenze nn. 5736/16, 7676/12, 7679/12, 19453/12, 1468/04, 5113/03, 5489/78, 3879/75).

Nella specie occorre ribadire quanto già rilevato nella sentenza gravata, ossia che di tale profilo non v'è traccia nell'atto impugnato né l'Amministrazione ha provato nel corso del giudizio, anche di appello, il presupposto dell'azione esercitata nei confronti della socia odierna appellata.

Per le suesposte - ed assorbenti - considerazioni, l'appello va quindi rigettato e l'impugnata sentenza va in toto confermata.

Le spese di lite seguono la soccombenza e, nella misura liquidata in dispositivo, vanno poste a carico dell'appellante.


P. Q. M.

Rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali, che liquida in € 1000,00, oltre accessori come per legge.

Così deciso in Salerno, li 30.11.2017


Il relatore est.

Mauro Tringali



Il Presidente

Raffaello Marengi



Commissione Tributaria Regionale della Campania

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

in data

Il Segretario

